

	<u>STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE</u>	
	"DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION Associazione Alta Ciociaria"	
	Titolo I	
	Costituzione e scopi	
	Art.1 - Denominazione-sede-durata	
	1. E' costituita un'Associazione denominata "DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION Associazione Alta Ciociaria", in breve detta "DMO Associazione Alta Ciociaria" di seguito indicata anche come "Associazione", ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.	
	2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fiuggi.	
	L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Fiuggi non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.	
	3. Essa opera nel territorio della provincia di Frosinone ed intende operare anche in ambito regionale,nazionale e internazionale	
	4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.	
	5. L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art.2 - Utilizzo nella denominazione	

	dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo	
	Settore"	
	1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione	
	dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo	
	"ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno	
	essere inseriti nella denominazione. Dal momento dell'iscrizi-	
	zione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà	
	quindi:	
	"DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION Associazione Alta Cio-	
	ciaria Ente del Terzo Settore", " in breve detta "DMO Asso-	
	ciazione Alta Ciociaria ETS".	
	2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indica-	
	zione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Art.3 - Scopi	
	1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la	
	propria attività istituzionale ed associativa sui principi	
	costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale.	
	2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'e-	
	sercizio, in via esclusiva o principale di una o più atti-	
	vità di interesse generale.	
	3. Essa opera nei seguenti settori:	
	a) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	

		resse sociale, culturale o religioso;	
	b)	interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni.	
	4.	L'Associazione persegue le seguenti finalità:	
	a)	valorizzare la destinazione turistica Alta Ciociaria, riferita ad una vasta area che si estende nella parte settoriale della provincia di Frosinone, come offerta integrata di attività all'aria aperta, di sport, relax, di recupero psico-fisico, anche con riferimento a terapie post covid, di scoperta di bellezze culturali, artistiche, paesaggistiche, naturalistiche e di eccellenza eno-gastronomica, attraverso la integrale e sistematica promozione della medesima destinazione turistica;	
	b)	sollecitare la collaborazione tra gli operatori della filiera turistica fornendo ad essi supporto e consulenza;	
	c)	operare unitariamente come territorio tramite un unico soggetto con continuità ed efficacia sul turismo;	
	d)	facilitare i rapporti con la pluralità di attori pubblici e privati interessati alla promozione turistica dei territori e all'attività imprenditoriale di settore;	
	e)	monitorare l'andamento turistico della destinazione e le azioni di promozione;	
	f)	valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il capitale umano del territorio;	

	g) promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità	
	regionali, i "brand territoriali";	
	h) avviare processi in grado di migliorare il livello di ac-	
	coglienza e l'immagine del territorio;	
	i) avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova oc-	
	cupazione nel settore turistico.	
	l) promuovere, nell'ottica del principio del mainstreaming,	
	la cultura di un turismo accogliente, inclusivo, non discri-	
	minante, verso le persone con disabilità, affinché, con pari	
	opportunità e in modo dignitoso, possano fruire del patrimo-	
	nio culturale e dei servizi turistici di accoglienza in ma-	
	niera piena e soddisfacente.	
	Art.4 - Attività	
	1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà	
	svolgere le seguenti attività:	
	a) realizzare ed utilizzare strumenti di promo-commercializ-	
	zazione dei prodotti turistici offerti dalla destinazione,	
	quali materiali cartacei, sviluppo di piattaforme e strumenti	
	digitali;	
	b) la partecipazione a fiere di settore;	
	c) la realizzazione di video action dinamici e slow, la rea-	
	lizzazione di un canale WeChat, per l'internazionalizzazio-	
	ne, anche con il mercato cinese, attività di formazione;	
	d) organizzazione e realizzazione di educational tour e work-	
	shop rivolti agli operatori di settore, giornalisti, blogger,	

	agenti di viaggio, organizzazioni turistiche e organizzazioni	
	di utenti;	
	e) svolgere ogni altra attività non specificamente menzio-	
	nata in tale elenco ma comunque collegata con quelle prece-	
	denti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea	
	a perseguirne il raggiungimento.	
	2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo	
	settore, anche attività diverse da quelle di interesse gene-	
	rale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e	
	siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal pre-	
	detto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte	
	pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività	
	di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei	
	limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei	
	successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a cri-	
	teri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei	
	diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono	
	elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli	
	associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti	

		dell'Associazione.	
		Art.6 - Associati	
		1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le	
		persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle	
		finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al	
		loro raggiungimento.	
		2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Pre-	
		sidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Di-	
		rettivo.	
		3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
		può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando	
		in ogni caso il diritto al recesso.	
		Art.7 - Procedura di ammissione	
		1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia	
		interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Diretti-	
		vo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In	
		tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente	
		si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei	
		regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno	
		emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a parte-	
		cipare alla vita associativa.	
		2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto	
		entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della	
		domanda.	
		Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non di-	

	scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le	
	attività di interesse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo asso-	
	ciato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione	
	ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato	
	e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre	
	30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di	
	esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordina-	
	ria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, mediante apposita istanza che deve esse-	
	re inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o	
	PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'As-	
	semblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni	
	dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve	
	essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni	
	dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabi-	
	lità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rap-	
	presenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'As-	
	sociazione e risponde verso la stessa per tutte le obbliga-	
	zioni dell'associato minorenne.	
	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso	

		il diritto di elettorato attivo e passivo;	
	b)	essere informati di tutte le attività ed iniziative	
		dell'Associazione, e di parteciparvi;	
	c)	esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale	
		diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di pre-	
		sa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro	
		il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La	
		presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazio-	
		ne alla presenza di persona indicata dal Consiglio Diretti-	
		vo.	
	2.	L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin	
		dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,	
		sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento	
		della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di vo-	
		to in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del pre-	
		sente Statuto.	
	3.	Gli associati hanno il dovere di:	
	a)	adottare comportamenti conformi allo spirito e alle fi-	
		nalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei	
		rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	b)	rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni	
		e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c)	versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei	
		termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4.	Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili,	

ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso, se comunicato entro il 30 giugno dell'anno corrente, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, se comunicato dopo tale data, ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio	
	Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto	
	all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla	
	data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso	
	può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non ol-	
	tre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consi-	
	glio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo ido-	
	neo ad attestarne il ricevimento; l'assemblea ordinaria dovrà	
	svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento	
	dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assem-	
	blea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convo-	
	cazione dell'assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'as-	
	sociato interessato dal provvedimento di esclusione si inten-	
	de sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni as-	
	sembleari ma non ha diritto di voto.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla resti-	
	tuzione delle quote associative versate né ha alcun diritto	
	sul patrimonio dell'Associazione.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condi-	
	vidono le finalità dell'Associazione e che, per libera scel-	
	ta, prestano la propria attività tramite essa in modo perso-	

	nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche in-	
	diretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i	
	volontari, associati o non associati, che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in al-	
	cun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono es-	
	sere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiti-	
	camente documentate per l'attività prestata, previa autoriz-	
	zazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite	
	1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il vo-	
	lontario è associato o tramite il quale svolge la propria at-	
	tività volontaria.	
	Titolo IV	
	Organi sociali	
	Art.12 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

	b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	c) il Presidente;	
	d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.	
	2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino ad un massimo di tre deleghe per associato.	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.	

	L'Assemblea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.	
	Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e	

					dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde	
					consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re-	
					lativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il	
					collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presi-	
					dente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino	
					alla sospensione saranno valide.	
					6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
					o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato	
					indicato in sede di riunione assembleare.	
					7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
					riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
					verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è tra-	
					scritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
					dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
					Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
					1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
					a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal	
					Consiglio Direttivo;	
					b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale	
					di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
					c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal	
					Consiglio Direttivo;	
					d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del	
					Consiglio Direttivo;	
					e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;	

	f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	
	h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.	

	Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né	

	di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini	
	del raggiungimento dei quorum.	
	3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto	
	all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svol-	
	tasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore,	
	in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di	
	voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati mino-	
	renni non sono computati ai fini del raggiungimento dei	
	quorum.	
	4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese;	
	si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta al-	
	meno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle ca-	
	riche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti	
	le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo:	
	composizione e durata in carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'As-	
	sociazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in re-	
	gola con il versamento della eventuale quota associativa,	
	nella persona del legale rappresentante, o tra le persone fi-	
	siche indicate dagli organi di amministrazione degli associa-	
	ti, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presi-	
	dente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto	
	stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei succes-	
	sivi rinnovi.	

	I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.	

		all'approvazione dell'Assemblea;	
	d)	nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;	
	e)	decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;	
	f)	redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	g)	decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;	
	h)	deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i)	decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	j)	ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;	
	k)	curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	l)	deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;	
	m)	adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	n)	adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento	

		dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei		
	suoi membri il potere di compiere determinati atti o catego-		
	rie di atti in nome e per conto dell'Associazione.		
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei li-		
	bri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consi-		
	glio Direttivo o dal Presidente.		
	Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del		
	Consiglio Direttivo		
	1. La carica di Consigliere si perde per:		
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta		
	al Consiglio Direttivo;		
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di		
	comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,		
	persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per o-		
	gni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associa-		
	zione;		
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui		
	all'art.17, c.2, del presente Statuto;		
	d) perdita della qualità di associato a seguito del		
	verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del		
	presente Statuto.		
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incari-		
	co per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il		
	Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo al-		

	la lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio	
	Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono	
	in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale	
	dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi ri-	
	mangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consi-	
	glio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure	
	di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il	
	Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite coop-	
	tazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordi-	
	naria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una	
	nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in	
	carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente.	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei	
	Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà deca-	
	duto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più an-	
	ziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30	
	(trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una	
	nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei	
	nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica	
	per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione	
	e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.	
	2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i	

propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) gironi prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della condu-
zione e del buon andamento dell'Associazione, ed in partico-
lare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressamente delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta

al Consiglio Direttivo;

z_i e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Assemblea può nominare anche un organo di controllo monocratico; in tal caso tutte le disposizioni relative ai membri dell'organo di controllo si applicano anche all'organo di controllo monocratico.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo con-

		creto funzionamento;	
	c)	esercitare il controllo contabile;	
	d)	esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
	e)	attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
	f)	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.	
	2.	Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.	
	3.	L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art.25 - L'organo di revisione		
	1.	L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente	

	fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.	
	2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.	
	3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.	
	Titolo V	
	I libri sociali	
	Art.26 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	

	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia	
	stato nominato.	
	3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisio-	
	ne, qualora questo sia stato nominato.	
	4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volonta-	
	ri che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	Titolo VI	
	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di e-	
	sercizio	
	Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svol-	
	gimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo per-	
	seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri	
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	

	Art.28 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funziona-	
	mento e per lo svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche am-	
	ministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da atti-	
	vità diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del	
	Terzo settore e di altre norme competenti in materia.	
	Art.29 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve	
	procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale	
	dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima	
	dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la	
	sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono	
	l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni asso-	
	ciato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	

Titolo VII

	Luca Sbardella	
	Stefano Matturro	
	Di Nicola Marta	
	Domenico Pompeo	
	Federico Traldi	
	Roberto Celli	
	Ambrosetti Pierluigi	
	Andrea Giorgilli	
	Agostini Augusto	
	Flavio Marini	
	Maria Vittoria Necci	
	Walter Casali	
	Fabio Brai	
	Isabella Moro	
	Ludovici Giuseppe	
	Vitaliano Ferrajolo	
	Aldo Sperati	
	Enzo Umberto Del Greco	
	Antonio Salvatori	
	Cialone Ennio	
	Roberta Ciocci	
	Emanuele Colapietro	
	Simone Rinaldi	
	Mirco Gabbin	
	Antonio Agostini	

[illegible]

